

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 547/2016 ricorso n. 10375/2015, con la quale è stata accolta l'istanza cautelare delle ricorrenti su appello dell'ordinanza cautelare del TAR Lazio III Bis – Roma n. 4568/2015 ricorso n. 10705/2015, concernente l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio, prot. 1301 del 23 marzo 2016, con il quale è stato disposto, in esecuzione dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato n. 547/2016 R.G.10375/2015 (su appello Decreto cautelare del TAR del Lazio n. 4568/2015 - R.G. 10705/2015) **l'inserimento con riserva** in GAE della provincia di Rovigo della ricorrente : **Mazzolari Chiara nata a Padova il 13/05/1982**, nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito contenzioso con parere definitivo favorevole all'amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 5524 del 6 settembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTE** le note MIUR prot. n. 45988 del 17.10.2018 e n. 47743 del 29.10.2018 che hanno fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) del 13 novembre 2020 n. 12237/2020 e pubblicata in data 20/11/2020, con la quale l'organo giudicante definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge ;
- VISTO** il Decreto-Legge n.126 del 29 ottobre 2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018:
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla predetta sentenza, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti in forza dell'Ordinanza del Consiglio di Stato n. 547/2016;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa è definito in senso negativo l'inserimento con riserva della ricorrente sopra indicata, nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Rovigo per la scuola Primaria e la scuola per l'Infanzia a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento prot. 5524 del 06/09/2016 e successive rettifiche, il quale cessa pertanto di avere effetto;

2. La ricorrente medesima è conseguentemente depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento (III^fascia) per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia della provincia di Rovigo, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a suo tempo adottate e pubblicate rispettivamente con atto prot. 5010 del 18.10.2017, prot. 682 del 06.08.2018 , prot. 3499 del 23.07.2019 e dalle graduatorie integrate ed aggiornate a seguito di depennamenti dovuti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali valevoli per l'anno scolastico 2020/2021 pubblicate con nota prot.3089 del 6 agosto 2020, le quali, pertanto, relativamente alla posizione della suddetta ricorrente, cessano di produrre effetti.
3. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto di prima fascia risulti eventualmente inserita la docente indicata nel presente provvedimento, avranno cura di notificare lo stesso alla docente interessata e apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando la relativa posizione dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.
4. Il personale docente supplente destinatario di nomina a tempo determinato con individuazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) o dalle Graduatorie di Istituto (GI) di II e/o di III fascia, non subirà modifiche al contratto in essere in quanto in tali graduatorie è inserito a pieno titolo.
5. I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), da adottarsi con atto del dirigente scolastico, giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007; ai sensi dell'art. 1 quinquies del D.L. n. 126/2019 e s.m.i., per effetto del presente provvedimento, trasformeranno il rapporto di lavoro a tempo indeterminato stipulato con i docenti immessi in ruolo con riserva da GAE, in contratto a tempo determinato con termine al 30 giugno 2021 sulla medesima sede di servizio, nonché procederanno a modificare i contratti a tempo determinato stipulati con i docenti inseriti in GAE con riserva in modo tale che il relativo termine sia il 30 giugno 2021;
6. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi necessari successivamente.
7. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

- Ai docenti interessati
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Rovigo
- All'Ufficio III dell'USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All'URP e all'ALBO on line

Il Dirigente
Dott. Roberto Natale
*“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”*

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** il decreto monocratico del T.A.R. del Lazio (sezione terza bis) n. 5731/2016 ricorso n. 9965/2016, con il quale è stata accolta l'istanza cautelare delle ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso del diploma magistrale ante 2001/2002;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio, prot. 6894 del 3 novembre 2016, con il quale è stato disposto, in esecuzione del decreto monocratico del TAR del Lazio (sezione terza bis) n. 5731/2015 ricorso n. 9965/2016, **l'inserimento con riserva** in GAE della provincia di Rovigo della docente **MANZALINI ELISA nata a Badia Polesine (Ro) il 21/06/1983**, nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito contenzioso con parere definitivo favorevole all'amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 5524 del 6 settembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTE** le note MIUR prot. n. 45988 del 17.10.2018 e n. 47743 del 29.10.2018 che hanno fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) del 15 dicembre 2020 n. 14069/2020 e pubblicata in data 29/12/2020, con la quale l'organo giudicante definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge in quanto infondato nel merito ed irricevibile;
- VISTO** il Decreto-Legge n.126 del 29 ottobre 2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018:
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla citata sentenza definitiva, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti in forza del decreto monocratico del T.A.R. del Lazio n.5731/2016;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa è definito in senso negativo l'inserimento con riserva della docente Manzalini Elisa nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Rovigo per la scuola Primaria e la scuola per l'Infanzia a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento prot. 6894 del 03/11/2016 e successive rettifiche, il quale cessa pertanto di avere effetto;
2. La ricorrente è conseguentemente depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento (III^fascia) per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia della provincia di Rovigo, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a suo tempo adottate e pubblicate rispettivamente con atto prot. 5010 del 18.10.2017, prot. 682 del 06.08.2018 , prot. 3499 del 23.07.2019 e dalle graduatorie integrate ed aggiornate a seguito di depennamenti dovuti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali valevoli per l'anno scolastico 2020/2021 pubblicate con nota prot. 3089 del 6 agosto 2020, le quali, pertanto, relativamente alla posizione della suddetta ricorrente, cessano di produrre effetti.
3. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto di prima fascia risulti eventualmente inserita la docente indicata nel presente provvedimento, avranno cura di notificare lo stesso alla docente interessata e apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.
4. Il personale docente supplente destinatario di nomina a tempo determinato con individuazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) o dalle Graduatorie di Istituto (GI) di II e/o di III fascia, non subirà modifiche al contratto in essere in quanto in tali graduatorie è inserito a pieno titolo.
5. I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), da adottarsi con atto del dirigente scolastico, giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;
6. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi necessari successivamente.
7. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

- Ai docenti interessati
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Rovigo
- All'Ufficio III dell'USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All'URP e all'ALBO on line

Il Dirigente

Dott. Roberto Natale

*“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”*

IL DIRIGENTE

- VISTA** la Legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;
- VISTO** la legge 27 dicembre 2006 n. 296, art. 1 comma 605, con la quale è stata disposta la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento;
- VISTA** il decreto monocratico del T.A.R. del Lazio n. 5770/2016 ricorso n. 10135/2016, con il quale è stata accolta l'istanza cautelare delle ricorrenti volta al provvisorio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e della scuola primaria in possesso della Laurea in Scienze della formazione primaria conseguita successivamente alla chiusura delle predette GAE;
- VISTO** il decreto di questo Ufficio, prot. 6601 del 14 ottobre 2016, con il quale è stato disposto, in esecuzione del decreto monocratico del TAR del Lazio n. 5770/2016 R.G.10135/2016 **l'inserimento con riserva** in GAE della provincia di Rovigo della docente **DASINI SERENA nata a Rovigo il 29/08/1978**, nelle more della definizione del giudizio di merito, con espressa salvezza di revocare, annullare e rettificare tale inserimento nel caso di esito contenzioso con parere definitivo favorevole all'amministrazione;
- VISTO** il D.M. n. 235/2014, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTO** il decreto di questo ufficio n. 5524 del 6 settembre 2016 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale sono state pubblicate le graduatorie definitive ad esaurimento del personale docente ed educativo di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2016/2017;
- VISTO** il D.M. n. 374 del 24/04/2019, concernente l'integrazione e l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il triennio 2019/2022 del personale docente e educativo inserito a pieno titolo o con riserva, nella I, II, III e IV fascia delle graduatorie ad esaurimento, che non consente nuove inclusioni;
- VISTE** le note MIUR prot. n. 45988 del 17.10.2018 e n. 47743 del 29.10.2018 che hanno fornito agli Uffici Scolastici Regionali indicazioni operative in merito agli adempimenti connessi al contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- VISTA** la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) del 15 dicembre 2020 n. 13682/2020 e pubblicata in data 18/12/2020, con la quale l'organo giudicante definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo respinge in quanto infondato nel merito ed irricevibile;
- VISTO** il Decreto-Legge n.126 del 29 ottobre 2019, così come convertito con la Legge n. 159 del 20 dicembre 2019, con particolare riferimento all'art. 1 quinquies, nel quale sono apportate modifiche al comma 1 e al comma 1-bis dell'art. 4 del Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87, così come convertito con la Legge n. 96/2018:
- RITENUTO** di dover dare esecuzione alla citata sentenza definitiva, disponendo il depennamento di tutti i ricorrenti ivi inseriti in forza de decreto monocratico del T.A.R. del Lazio n. 5770/2016;

DECRETA

1. Per le motivazioni di cui in premessa è definito in senso negativo l'inserimento con riserva della docente Dasini Serena nelle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di Rovigo per la scuola Primaria e la scuola per l'Infanzia a suo tempo disposto con il sopra menzionato provvedimento prot. 6601 del 14/10/2016 e successive rettifiche, il quale cessa pertanto di avere effetto;
2. La ricorrente è conseguentemente depennata dalle Graduatorie ad Esaurimento (III^fascia) per la scuola Primaria e la scuola dell'Infanzia della provincia di Rovigo, per gli anni 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 a suo tempo adottate e pubblicate rispettivamente con atto prot. 5010 del 18.10.2017, prot. 682 del 06.08.2018 , prot. 3499 del 23.07.2019 e dalle graduatorie integrate ed aggiornate a seguito di depennamenti dovuti all'esecuzione di provvedimenti giurisdizionali valevoli per l'anno scolastico 2020/2021 pubblicate con nota prot. 3089 del 6 agosto 2020, le quali, pertanto, relativamente alla posizione della suddetta ricorrente, cessano di produrre effetti.
3. I Dirigenti Scolastici, nelle cui graduatorie d'istituto di prima fascia risulti eventualmente inserita la docente indicata nel presente provvedimento, avranno cura di notificare lo stesso alla docente interessata e apporteranno le dovute rettifiche alle stesse, cancellando le relative posizioni dalla prima fascia, conservandone la posizione a pieno titolo in seconda fascia, se già inclusa.
4. Il personale docente supplente destinatario di nomina a tempo determinato con individuazione dalle Graduatorie Provinciali (GPS) o dalle Graduatorie di Istituto (GI) di II e/o di III fascia, non subirà modifiche al contratto in essere in quanto in tali graduatorie è inserito a pieno titolo.
5. I contratti di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, eventualmente sorti in ragione dell'iniziale inserimento in GAE (con riserva), saranno oggetto di provvedimenti conseguenti (risoluzione), da adottarsi con atto del dirigente scolastico, giusto quanto previsto dall'art. 25, comma 5, del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007;
6. L'Amministrazione si riserva fin d'ora di attivare provvedimenti in autotutela che potrebbero rendersi necessari successivamente.
7. Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali e amministrativi previsti dalla normativa vigente.

- Ai docenti interessati
- Agli Istituti Comprensivi della Provincia di Rovigo
- All'Ufficio III dell'USR per il Veneto
- Agli Uffici Scolastici Territoriali della Repubblica
- All'URP e all'ALBO on line

Il Dirigente

Dott. Roberto Natale

*“Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
Amministrativo Digitale e normativa connessa”*